



Ordinanza municipale concernente la concessione di un sussidio per la frequenza di colonie e corsi o corsi di nuoto durante le vacanze estive

Il Municipio di Savosa richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

decide:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina la procedura di sussidio a favore dei giovani, allo scopo di sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani.

Art. 2 Campo di applicazione

Hanno diritto al contributo le famiglie con bambini di età scolastica obbligatoria (dal primo livello della scuola dell'infanzia sino e compreso la quarta media) domiciliati nel Comune.

Art. 3 Attività sussidiate

Sono sussidiate le colonie estive o corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali (Tandem/spicchi di vacanza), le colonie estive o corsi estivi organizzati dalle società/associazioni di Savosa e i corsi di nuoto VALGERSA.

Art. 4 Condizioni per l'ottenimento del sussidio

¹ Durata minima del corso/colonia di cinque giorni consecutivi o dieci mezza giornate sull'arco delle vacanze scolastiche estive. Per ogni allievo verrà sussidiata un'unica attività.

² La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede il sussidio mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.savosa.ch e deve essere corredato dai seguenti documenti: copia dell'iscrizione alla colonia/corso e ricevuta dell'avvenuto pagamento.

³ Le domande di sussidio incomplete o tardive verranno respinte.

⁴ I sussidi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite nel preventivo annuale.

Art. 5 Importo del sussidio

Vengono riconosciuti i seguenti sussidi:

Contributi per colonie o corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali (Tandem/spicchi di vacanza) e/o organizzati dalle società/associazioni di Savosa	CHF 70.00 per settimana*
Corso di nuoto VALGERSA	CHF 40.00 corso completo per settimana*

* ritenuta una partecipazione massima pari al 50% del costo sostenuto.



Art. 6 Versamento

Il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

Art. 7 Natura giuridica e diritto

¹ Il diritto del contributo non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

² L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 8 Abusi

¹ Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato di indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazioni di dati.

² Il contributo già corrisposto indebitamente dovrà essere rimborsato al Comune.

³ Rimane riservata l'azione penale.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 10 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 20 novembre 2024 per un periodo di 30 giorni.

Art. 11 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco

Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario

Alessandro Bianchi